
Legge regionale 2 agosto 2022, n. 27

Disposizioni in materia di raccolta a pagamento dei funghi epigei spontanei. Modifiche alla l.r. 16/1999.

(Bollettino Ufficiale n. 42, parte prima, del 12.08.2022)

INDICE

Art. 1 Raccolta a pagamento. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 16/1999

PREAMBOLO

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, quarto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera l), dello Statuto;

Vista la legge 23 agosto 1993 n. 352 (Norme quadro in materia di raccolta e commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati);

Vista la legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei);

Considerato quanto segue:

1. Anche in seguito ad alcune criticità emerse in fase applicativa, si ritiene opportuno introdurre una specificazione all'interno dell'articolo 12 della l.r. 16/1999 finalizzata a chiarire che, fatto salvo quanto previsto per i terreni del patrimonio agricolo-forestale regionale, le aree di raccolta a pagamento sui fondi, pubblici e privati, possono essere realizzate anche da associazioni senza scopo di lucro che prevedano nei propri statuti finalità di promozione e sviluppo del territorio di appartenenza e che a vario titolo, abbiano la disponibilità di tali fondi;

Approva la presente legge

Art. 1

Raccolta a pagamento. Modifiche all'articolo 12 della l.r. 16/1999

1. Al comma 4 dell'articolo 12 della legge regionale 22 marzo 1999, n. 16 (Raccolta e commercio dei funghi epigei spontanei), la parola: " *anche* " è soppressa e dopo le parole: "fondi pubblici o privati" sono aggiunte le seguenti: " *anche da associazioni senza scopo di lucro che hanno la disponibilità a vario titolo di tali fondi e che prevedono nei propri statuti finalità di promozione e sviluppo del territorio di appartenenza* ".